



C/2025/437

16.1.2025

## Strategia europea in materia di giustizia elettronica 2024-2028

(C/2025/437)

### I. Introduzione

1. Il titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli da 67 a 89) prevede la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») riveste particolare importanza.
2. Nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'accesso alla giustizia è un diritto fondamentale essenziale nell'Unione europea, sancito sia dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia dall'articolo 47 della Carta, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
3. L'utilizzo di mezzi e strumenti tecnologici è aumentato nelle nostre società negli ultimi anni e ha subito una particolare accelerazione durante la pandemia di COVID-19, suscitando aspettative crescenti per quanto riguarda i servizi digitali.
4. Il sistema giudiziario, in quanto fornitore di servizi pubblici essenziali, aderisce alla digitalizzazione e ne accetta le sfide associate. La digitalizzazione del sistema giudiziario mira ad agevolare e migliorare l'accesso alla giustizia, a rendere il sistema giudiziario più efficace ed efficiente, facilitando nel contempo il lavoro dei professionisti della giustizia <sup>(1)</sup>, e ad avvicinarlo ai cittadini, offrendo così servizi giudiziari migliori a tutti.

#### A. Contesto

5. La strategia e il piano d'azione in materia di giustizia elettronica per il periodo 2019-2023 includevano tre obiettivi strategici tuttora validi, ossia l'accesso alle informazioni nel settore della giustizia, la comunicazione elettronica tra autorità giudiziarie, cittadini e professionisti della giustizia e l'interoperabilità tra le applicazioni e i settori giudiziari.
6. La comunicazione della Commissione europea sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea <sup>(2)</sup> sottolinea che l'accesso alla giustizia e la facilitazione della cooperazione tra gli Stati membri sono tra gli obiettivi principali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea.
7. Il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno compiuto sforzi significativi per accelerare il processo di digitalizzazione e promuovere l'uso dei servizi digitali nel settore della giustizia elettronica al fine di conseguire tali obiettivi.
8. A seguito della comunicazione, i lavori dell'Unione europea in materia di giustizia elettronica hanno posto saldamente l'accento sull'azione legislativa.
9. L'adozione del regolamento relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) <sup>(3)</sup> ha offerto un quadro adeguato per lo scambio di informazioni giudiziarie attraverso servizi sicuri.
10. I regolamenti sulla notificazione o comunicazione degli atti <sup>(4)</sup> e sull'assunzione delle prove <sup>(5)</sup> istituiscono un quadro giuridico per la digitalizzazione di questi due strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nell'ambito del quale l'uso del sistema informatico decentrato con punti di accesso interoperabili basati su e-CODEX

<sup>(1)</sup> I professionisti della giustizia comprendono tutti i professionisti che operano nel settore della giustizia, compresi gli operatori della giustizia.

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea - Un pacchetto di opportunità» (COM(2020) 710 final).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1).

per le comunicazioni pertinenti sarà obbligatorio a partire da maggio 2025. Il regolamento sulle prove elettroniche <sup>(6)</sup> è un ulteriore strumento di cooperazione per la digitalizzazione della comunicazione in materia penale.

11. Il regolamento e la direttiva sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera e dell'accesso alla giustizia (il «pacchetto sulla digitalizzazione») <sup>(7)</sup> sono pilastri fondamentali su cui si baserà la giustizia elettronica nei prossimi anni. L'attuazione di tali atti giuridici sarà la priorità assoluta per il periodo oggetto della presente strategia. Gli atti di esecuzione concernenti i 24 strumenti giuridici contemplati dal pacchetto sulla digitalizzazione dovranno essere discussi in seno a comitati con i rappresentanti degli Stati membri. Il sistema informatico decentrato per tali strumenti dovrà essere realizzato attraverso punti di accesso nazionali, connettendo le istanze del software di implementazione di riferimento e/o le soluzioni nazionali. Allo stesso tempo, i principi della comunicazione elettronica e il punto di accesso elettronico europeo stabiliti nel pacchetto sulla digitalizzazione dovrebbero essere considerati una base per qualsiasi nuova iniziativa legislativa nel settore della giustizia elettronica europea.
12. Grazie al pacchetto sulla digitalizzazione, le persone fisiche o giuridiche e i loro rappresentanti legali saranno in grado di comunicare per via elettronica attraverso il punto di accesso elettronico europeo. Le autorità potranno scambiarsi dati in materia civile, commerciale e penale con implicazioni transfrontaliere attraverso canali digitali sicuri e affidabili.
13. Le iniziative legislative summenzionate, così come altri atti legislativi che promuovono la digitalizzazione della giustizia, sono accompagnate da una serie di iniziative non legislative pertinenti, tra cui il consolidamento dell'uso e lo sviluppo del sistema e-CODEX, la cui governance e manutenzione saranno affidate a eu-LISA dopo che la Commissione europea avrà dichiarato che la procedura del passaggio e della presa di consegne è stata completata con successo nel 2024.
14. Il ruolo degli Stati membri sarà altrettanto importante, in quanto il collegamento a e-CODEX rimane una prerogativa nazionale. L'interconnessione di sistemi nazionali aggiuntivi attraverso e-CODEX dimostra che le autorità competenti, gli operatori del diritto e le persone fisiche o giuridiche possono interagire in modo rapido, sicuro e affidabile. Basandosi su e-CODEX, il sistema digitale di scambio di prove elettroniche (eEDES) sta per divenire il software di implementazione di riferimento, e lo scambio di strumenti quali gli ordini europei d'indagine tra vari Stati membri è già una realtà.
15. Tutto ciò dimostra il notevole impulso dato al settore della giustizia elettronica e il modo in cui esso sta progressivamente passando da un approccio basato sulla partecipazione volontaria alle iniziative di digitalizzazione a un approccio obbligatorio basato su atti legislativi che garantiscono una maggiore certezza del diritto. E inoltre una prova del passo avanti compiuto per rafforzare la digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea.
16. Indubbiamente vi sono sfide con cui l'Unione europea deve ancora misurarsi per quanto concerne l'ulteriore sviluppo della digitalizzazione della giustizia. Tali sfide rappresentano anche un'importante opportunità e gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a proseguire i lavori di modernizzazione dei sistemi giudiziari. Il solido quadro giuridico e la crescente maturità di alcuni dei principali sistemi elettronici sono fondamentali a tal fine.

#### **B. Ambito di applicazione**

17. La presente strategia si applica a tutti gli Stati membri e dovrebbe servire da ispirazione per tutti gli attori dell'Unione europea coinvolti nel processo di trasformazione digitale nel settore della giustizia.
18. Il suo periodo di applicazione va dal 2024 al 2028. Data la rapidità degli sviluppi tecnologici, sarebbe utile prevedere un riesame che consenta di adeguare gli obiettivi strategici e le relative azioni. Sarà pertanto opportuno effettuare, nel secondo semestre del 2026, una valutazione e un'eventuale revisione in modo da adattarsi, se necessario, all'evoluzione delle sfide e delle capacità.

#### **C. Finalità della strategia**

19. La presente strategia dovrebbe guidare la trasformazione digitale in corso nel settore della giustizia in tutta l'Unione europea.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).

<sup>(7)</sup> Figuranti rispettivamente nei documenti PE-CONS 50/23 e PE-CONS 51/23.

20. In particolare, la presente strategia mira a individuare gli obiettivi strategici e operativi e i principi che dovrebbero essere rispettati nello svolgimento di tale processo di trasformazione digitale, mettere in atto misure organizzative e metodologiche, individuare i fattori chiave per facilitare e promuovere la digitalizzazione, nonché promuovere meccanismi volti ad agevolare il coordinamento e il follow-up dei progressi compiuti nelle iniziative in materia di giustizia elettronica.
21. Dovrebbero essere prese in considerazione azioni specifiche relative a questioni che emergono nel contesto della trasformazione digitale (videoconferenze, fascicoli digitali, ecc.), accordando nel contempo flessibilità per integrare nuove azioni in risposta alle sfide e alle opportunità offerte dalle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale (IA).
22. In particolare, tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti parallelamente nell'ambito della giustizia civile e di quella penale, tenendo conto delle implicazioni specifiche per la trasformazione digitale in questi due settori della giustizia.
23. Tali obiettivi e le azioni a essi associate dovrebbero essere accompagnati da un processo di follow-up teso a valutarne l'attuazione e l'efficacia. Sarebbe pertanto utile creare un meccanismo di follow-up collaborativo per analizzare e valutare i progressi compiuti. Tale esercizio collaborativo dovrebbe consentire di monitorare i progressi raccogliendo informazioni su progetti e iniziative pertinenti finanziati nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione europea o a livello nazionale, nonché agevolando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.
24. Mentre la digitalizzazione della giustizia offre benefici concreti e duraturi riducendo i costi legati all'accesso alla giustizia e al funzionamento dei sistemi giudiziari, gli investimenti in varie azioni potrebbero necessitare di finanziamenti. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di richiedere finanziamenti per le azioni connesse alla digitalizzazione della giustizia attraverso i vari strumenti finanziari previsti dal quadro finanziario pluriennale. A livello di Unione europea, l'accesso ai finanziamenti dovrebbe essere agevolato.

## II. Principi

### A. Principi sostanziali

#### a. Rispetto dei principi e dei diritti fondamentali

25. La promozione della digitalizzazione rende necessario porre un forte accento sull'efficacia della protezione garantita dai diritti fondamentali esistenti. Le iniziative nel quadro della trasformazione digitale della giustizia devono rispettare l'indipendenza del settore giudiziario e lo Stato di diritto, che rappresenta, ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, uno dei valori centrali su cui si fonda l'Unione europea e che sono comuni agli Stati membri. Tali iniziative dovrebbero essere oggetto di un'attenta valutazione per quanto concerne il loro grado di tutela dei diritti di tutti. È opportuno intervenire in particolare nel contesto della giustizia penale, in cui l'uso delle tecnologie per la comunicazione a distanza potrebbe presentare gravi rischi per i diritti fondamentali degli indiziati e degli imputati, in particolare il diritto a un equo processo, il diritto di presenziare al processo e i diritti della difesa. Inoltre, l'emergere di tecnologie innovative può dar luogo a sfide e rischi radicalmente nuovi, ad esempio violazioni della cibersicurezza, un aggravamento del divario digitale o discriminazioni inconsapevoli causate da algoritmi o insiemi di dati distorti.

#### b. Accesso alla giustizia

26. L'accesso alla giustizia è un altro diritto fondamentale nonché un elemento cardine dello Stato di diritto. La trasformazione digitale ha profondamente cambiato la vita delle persone negli ultimi decenni e continuerà a farlo. I sistemi giudiziari stanno rispondendo a queste esigenze in evoluzione e stanno mettendo a disposizione dei cittadini le possibilità tecnologiche adeguate. L'ulteriore digitalizzazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri, nonché l'uso dell'IA nei sistemi giudiziari, presentano un enorme potenziale per continuare a facilitare e migliorare l'accesso alla giustizia per tutti in tutta l'Unione europea. Ad esempio, in alcuni casi l'IA può essere utilizzata per finalità a basso rischio ed essere molto utile sia per i cittadini che per le autorità giudiziarie.

#### c. Centralità delle persone

27. In linea con la dichiarazione sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale <sup>(8)</sup>, qualsiasi sforzo nel settore della digitalizzazione della giustizia dovrebbe concentrarsi sulle esigenze delle persone. Le persone sono al centro della trasformazione digitale nell'Unione europea.

<sup>(8)</sup> COM(2022) 28 final.

28. I servizi incentrati sulle persone sono accessibili a tutti, adattati alle esigenze delle persone e conformi a elevati standard di qualità. Le esigenze di tutte le persone, comprese quelle che non dispongono di competenze o strumenti digitali, dovrebbero essere soddisfatte in egual misura consentendo una partecipazione e un coinvolgimento effettivi nei procedimenti giudiziari. Spostare l'attenzione sulla prospettiva delle persone e rendere i sistemi giudiziari più accessibili, efficaci e trasparenti sarà pertanto essenziale per rafforzare la fiducia tra le persone e le istituzioni pubbliche.

*d. Colmare il divario digitale*

29. Per promuovere un panorama della giustizia equo ed equilibrato in tutta Europa, è essenziale ridurre il divario digitale che crea disparità nell'accesso alla giustizia. Si tratta non solo di una potenziale fonte di esclusione per i cittadini, ma anche di un ostacolo all'esercizio dei loro diritti. Questo principio riguarda anche la necessità di adoperarsi per un allineamento dei livelli di digitalizzazione della giustizia in tutti gli Stati membri dell'UE. Condividendo le migliori pratiche e gli sforzi, possiamo portare avanti collettivamente la trasformazione digitale della giustizia, mantenendo nel contempo una prospettiva incentrata sulle persone, così da garantire che i diritti di tutti siano tutelati e rispettati.

*e. Empowerment digitale degli utenti*

30. Il 46 % dei cittadini europei <sup>(9)</sup> non dispone attualmente di competenze e risorse digitali di base. Per consentire loro di godere appieno dei loro diritti e delle loro opportunità, dovrebbero essere loro fornite le competenze digitali necessarie per accedere ai servizi digitali. La trasformazione digitale della giustizia deve pertanto includere l'*empowerment* digitale degli utenti e lo sviluppo delle loro capacità. Occorre prestare particolare attenzione alla formazione dei professionisti della giustizia. La promozione dell'uso di strumenti e risorse digitali tra i professionisti della giustizia migliorerà la loro capacità di orientarsi efficacemente nei quadri giuridici nazionali ed europei, garantendo in tal modo la coerenza.

*f. Sostenibilità*

31. Ogni servizio nel settore della giustizia elettronica dovrebbe essere attuato e gestito in modo sostenibile, il che significa che il suo impatto economico, ambientale e sociale dovrebbe poter essere previsto e sostenuto a lungo termine.

**B. Principi di funzionamento**

*a. Principio «una tantum»*

32. Il principio «una tantum» dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione nella prestazione dei servizi giudiziari, in modo da evitare procedure ridondanti e oneri inutili per i cittadini e cercare di riutilizzare, ove possibile, le informazioni ancora valide inserite nel sistema. Il principio «una tantum» si applica nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati e del diritto all'oblio.

*b. Digitale per default*

33. L'adozione di un approccio «digitale per default» semplificherà le procedure, ridurrà gli adempimenti burocratici e migliorerà l'efficienza complessiva dei procedimenti giudiziari. La digitalizzazione dei servizi giuridici preparerà la strada per un sistema giudiziario più accessibile e di facile utilizzo, a vantaggio sia degli operatori del diritto che del pubblico. Questo nuovo sistema giudiziario dovrebbe essere concepito come un servizio digitale, anche se è necessario mantenere alternative non digitali in modo da fornire una protezione giuridica e un accesso alla giustizia effettivi a coloro che non partecipano pienamente agli sviluppi tecnologici.

*c. Interoperabilità e cibersicurezza*

34. In un mondo in cui le informazioni circolano liberamente, è fondamentale garantire l'interoperabilità tra i sistemi giudiziari <sup>(10)</sup>. La priorità attribuita all'interoperabilità consentirà una comunicazione e uno scambio di dati senza soluzione di continuità tra i diversi sistemi, migliorando il coordinamento e la cooperazione tra i vari soggetti giuridici e le istituzioni e abbattendo in tal modo le barriere tra i diversi sistemi giuridici nazionali.

<sup>(9)</sup> [https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc\\_sk\\_dskl\\_i\\$DV\\_317/default/table?lang=en](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_sk_dskl_i$DV_317/default/table?lang=en)

<sup>(10)</sup> Cfr. a tale proposito il quadro di interoperabilità dell'MCE e i principi del quadro europeo di interoperabilità per i servizi pubblici europei.

35. Inoltre l'interoperabilità attenua i rischi in termini di cibersicurezza e gli effetti di lock-in (dipendenza) che possono essere affrontati adottando un approccio coordinato tra gli Stati membri. L'uso delle tecnologie digitali nel settore della giustizia è una questione estremamente delicata e occorre pertanto rispettare le norme più avanzate per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni e la cibersicurezza<sup>(1)</sup>, così come deve essere pienamente rispettata la legislazione in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati.

d. *Giustizia dinamica*

36. La giustizia deve essere flessibile e adattabile alle esigenze in continua evoluzione della società. Tenendo conto delle circostanze uniche degli individui e delle istituzioni, comprese le loro capacità e competenze, e gestendo efficacemente il cambiamento, possiamo costruire un sistema giudiziario più resiliente e reattivo che si adatti alle esigenze e alle aspettative degli utenti.
37. Le tecnologie e i dati digitali possono svolgere un ruolo importante in questo processo. La digitalizzazione, l'analisi dei dati e l'IA sono sempre più integrate nei servizi di giustizia, al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia. La pandemia di COVID-19 ha messo a dura prova le prestazioni dei servizi di giustizia e ha accelerato la trasformazione digitale di tali servizi, mettendo in evidenza nel contempo le problematiche sollevate da tale cambiamento.

e. *Giustizia basata sui dati*

38. L'importanza delle decisioni basate sui dati è indubbia. Dovrebbero pertanto essere previste iniziative che includano, tra l'altro, la raccolta e l'analisi dei dati, in quanto fondamentali per orientare adeguatamente l'azione, affrontando nel contempo eventuali rischi associati quali le distorsioni dei dati o tecnologiche.
39. L'obiettivo dovrebbe essere anche quello di aumentare il livello di trasparenza dei sistemi giudiziari, al fine di accrescere la fiducia delle persone nella giustizia. Incoraggiare l'accesso a dati della giustizia aperti può essere uno strumento per garantire l'*empowerment* dei cittadini e delle imprese, aumentando in tal modo, tra l'altro, le possibilità di risoluzione autonoma delle controversie. L'accesso ai dati della giustizia può anche contribuire all'adozione di misure più mirate sulla base delle esigenze e delle sfide individuate, nonché contribuire a spiegare le azioni intraprese. È importante aprire i dati della giustizia per consentire nuove iniziative e promuovere sinergie tra di esse.
40. Occorre in ogni caso garantire una protezione dei dati e una cibersicurezza adeguate.

f. *Open source*

41. Nell'Unione europea e negli Stati membri si riconosce sempre di più l'importanza di creare e utilizzare software con licenze open source nel contesto di un quadro adeguato in materia di protezione dei dati. I vantaggi dell'open source (ad esempio un costo totale di proprietà inferiore, la promozione dell'innovazione e una maggiore trasparenza e interoperabilità) sono estremamente importanti per il settore della giustizia. Inoltre, l'open source può contribuire al controllo delle autorità di contrasto e giudiziarie e alla fiducia nelle stesse.

### III. Obiettivi strategici e operativi

42. L'obiettivo generale della giustizia elettronica deve sempre essere quello di migliorare la prestazione dei servizi di giustizia al pubblico al fine di agevolare il godimento del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In quest'ottica, dovrebbero essere perseguiti i seguenti obiettivi strategici:

- a) migliorare l'accesso alla giustizia digitale;
- b) rafforzare la cooperazione giudiziaria digitale;
- c) rendere più efficiente la giustizia digitale;
- d) promuovere una giustizia digitale innovativa.

43. Tali obiettivi strategici possono essere suddivisi nei seguenti obiettivi operativi:

**A. Migliorare l'accesso alla giustizia digitale**

44. Per conseguire una giustizia digitale incentrata sulle persone occorre considerare tutti gli attori e le loro esigenze, senza lasciare indietro nessuno. Tale obiettivo strategico può essere suddiviso in vari obiettivi operativi, elencati in appresso.

<sup>(1)</sup> A tale riguardo, cfr. anche la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).

*i. Promuovere l'accesso universale alla giustizia digitale*

45. L'accesso alla giustizia è un diritto fondamentale e uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Pertanto, garantire l'accesso universale alla giustizia, compresa la giustizia digitale, nell'Unione europea dovrebbe essere un obiettivo fondamentale.
46. Per facilitare l'accesso per tutti, il portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice)<sup>(12)</sup> e tutti i suoi servizi accessori, compreso il prossimo punto di accesso elettronico europeo, rivestono grande importanza in quanto sportello unico per i servizi di giustizia digitale.

*ii. Promuovere servizi di giustizia digitale a valore aggiunto*

47. I servizi della giustizia dovrebbero sempre essere concepiti dal punto di vista degli individui e dei professionisti della giustizia, in modo che siano funzionali e offrano un reale valore aggiunto agli utenti.

*iii. Migliorare e promuovere il portale della giustizia elettronica e EUR-Lex*

48. Il portale della giustizia elettronica e EUR-Lex si sono dimostrati utili per facilitare l'accesso alla giustizia e migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari. Forniscono accesso a diverse informazioni e ospitano vari sistemi online. Sono accessibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.
49. In passato gli sforzi si sono concentrati sull'aumento della quantità di informazioni disponibili sul portale della giustizia elettronica. Oggi il lavoro deve concentrarsi sul miglioramento della struttura del portale in modo che i contenuti siano facilmente accessibili a tutti, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile a ognuno. L'obiettivo è un portale della giustizia elettronica che sia attraente, semplificato e accessibile. È importante che gli Stati membri e la Commissione europea continuino a comunicare e promuovere il portale presso le persone, le imprese e i professionisti della giustizia.

*iv. Colmare il divario digitale per l'accesso alla giustizia digitale*

50. L'accesso universale ai servizi di giustizia digitale richiede l'eliminazione di tutti gli ostacoli esistenti che impediscono l'accesso generalizzato a tali servizi a parità di condizioni.
51. Garantire l'accessibilità degli strumenti di giustizia digitale e la non discriminazione nell'accesso alla giustizia digitale sin dalla fase di progettazione è della massima importanza per conseguire tale obiettivo.

*v. Garantire l'empowerment delle persone, delle imprese e dei professionisti della giustizia*

52. Le attività di sviluppo delle capacità e di formazione aiuteranno gli utenti a cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, fornendo loro servizi pubblici efficaci e di alta qualità nel settore della giustizia. È opportuno prestare particolare attenzione alla formazione iniziale e continua dei professionisti della giustizia, sostenendo lo sviluppo delle competenze professionali digitali, in linea con le strategie per la formazione giudiziaria europea.

**B. Rafforzare la cooperazione giudiziaria digitale**

53. Molti dei principali obiettivi della giustizia digitale cooperativa sono stati stabiliti in strumenti giuridici, in particolare nel pacchetto sulla digitalizzazione.
54. Una parte significativa degli sforzi degli Stati membri sarà necessariamente dedicata, nei prossimi anni, al conseguimento degli ambiziosi obiettivi stabiliti in tale pacchetto, ma altre sfide potrebbero emergere nel contesto dell'ulteriore miglioramento della cooperazione giudiziaria digitale.

*i. Migliorare l'interoperabilità transfrontaliera*

55. Gli atti legislativi in materia di digitalizzazione, come il pacchetto sulla digitalizzazione e il regolamento e-CODEX, aprono la strada all'interoperabilità giudiziaria transfrontaliera, proponendo la digitalizzazione di oltre 20 strumenti di cooperazione giudiziaria. Il pacchetto sulla digitalizzazione dovrebbe fungere da riferimento per qualsiasi ulteriore legislazione nel settore della giustizia elettronica nell'Unione europea.
56. Inoltre, le iniziative di successo degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di casi reali su e-CODEX mediante l'utilizzo dei sistemi nazionali o del software di implementazione di riferimento fornito dalla Commissione europea illustrano i pilastri attraverso i quali sarà sostenuta la trasformazione digitale delle comunicazioni giudiziarie. In quest'ottica, occorre garantire l'interoperabilità a livello di dati e di funzionalità tra i sistemi degli Stati membri, nonché con i sistemi delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea.

<sup>(12)</sup> <https://e-justice.europa.eu/home?action=home>

57. Come già indicato, uno dei compiti prioritari da affrontare sarà l'attuazione del pacchetto sulla digitalizzazione, il che richiederà l'adozione di atti di esecuzione per 24 strumenti giuridici in materia civile, commerciale e penale e lo sviluppo dei corrispondenti sistemi informatici decentrati costituiti da software di implementazione di riferimento e/o da soluzioni nazionali. Tali atti di esecuzione saranno adottati in quattro pacchetti entro la fine del periodo strategico nel 2028 e i sistemi informatici corrispondenti entreranno ciascuno in funzione due anni dopo l'adozione del pacchetto pertinente. Per raggiungere questo obiettivo saranno necessari notevoli investimenti in termini di tempo e risorse da parte della Commissione europea, degli Stati membri e di eu-LISA. È fondamentale che tutti gli attori si impegnino in questo compito e, tra l'altro, designino esperti competenti per discutere della digitalizzazione degli strumenti giuridici pertinenti.

58. Infine, la digitalizzazione standardizzata degli strumenti di cooperazione giudiziaria preparerà la strada per la futura interoperabilità del settore della giustizia con altri settori.

ii. *Servizi di comunicazione in tempo reale*

59. In un mondo digitale in evoluzione, i servizi di comunicazione in tempo reale svolgono un ruolo fondamentale nel rafforzamento della cooperazione giudiziaria digitale. Uno di questi servizi è la videoconferenza, ambito in cui gli Stati membri stanno già compiendo progressi a livello nazionale o di Unione europea.

60. In considerazione delle numerose sfide future, come l'identificazione dei partecipanti, e dell'importanza attribuita alla videoconferenza nel pacchetto sulla digitalizzazione, è certo che questo continuerà ad essere un obiettivo di rilievo negli anni a venire. Un altro esempio riguarda l'interpretazione digitale in tempo reale mediante l'utilizzo dell'IA che, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona ascoltata, potrebbe assistere le autorità giudiziarie nel contesto delle udienze in presenza e a distanza, evitando nel contempo costi, ritardi e difficoltà nel reperimento degli interpreti.

**C. *Rendere più efficiente la giustizia digitale***

61. L'efficienza ha molti aspetti, ma tutti portano a un'Unione europea migliore e più sostenibile.

i. *Promuovere una giustizia orientata ai dati*

62. La creazione di una giustizia orientata ai dati dovrebbe essere considerata un obiettivo trasversale di importanza fondamentale da molti punti di vista. I dati offrono grandi opportunità per migliorare l'efficienza e la qualità del settore della giustizia:

a) da una prospettiva generale, l'apertura dei dati giudiziari, pur tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati, favorisce la trasparenza, che è un valore fondamentale nell'Unione europea;

b) da un punto di vista economico, i dati aperti consentono la generazione di nuovi modelli di business, poiché i dati alimentano la maggior parte dei nostri principali facilitatori digitali, come l'IA;

c) lo sviluppo dei sistemi di IA dipende, in larga misura, dalla disponibilità complessiva di grandi insiemi di dati strutturati e leggibili a macchina. Al momento di decidere se rendere pubblici tali dati, occorre prestare attenzione al fine di attenuare il più possibile le distorsioni involontarie e ridurre al minimo il rischio di discriminazione involontaria;

d) da un punto di vista tecnologico, orientare le applicazioni e i servizi della giustizia verso i dati facilita l'interoperabilità;

e) da un punto di vista amministrativo, orientare le iniziative verso i dati contribuisce a un processo decisionale informato e a una migliore scelta delle priorità;

f) da un punto di vista sociale, orientare le iniziative verso i dati contribuisce a evidenziare i vantaggi della giustizia digitale (ad esempio, riduzione delle emissioni di carbonio, riduzione dei viaggi, ecc.).

ii. *Tecnologie per l'efficienza della giustizia digitale*

63. Esistono tecnologie che migliorano chiaramente l'efficienza nel settore della giustizia. In un elenco non esaustivo degli strumenti volti ad aumentare con successo l'efficienza, è opportuno evidenziare tecnologie quali l'anonimizzazione delle decisioni degli organi giurisdizionali, l'assegnazione automatica delle cause, gli strumenti di trascrizione per la registrazione dei procedimenti e delle prove raccolte dal tribunale, l'automazione dei processi robotici e gli strumenti di risoluzione delle controversie online.

64. Queste e molte altre tecnologie contribuiscono a migliorare i processi esistenti e ad aumentare l'efficienza della giustizia, liberando gli operatori giudiziari per consentire loro di svolgere mansioni con un maggiore valore aggiunto.

iii. *Promuovere la digitalizzazione di alcune attività in presenza nel settore della giustizia*

65. Il mondo è in rapida evoluzione verso la piena digitalizzazione e il settore della giustizia deve adattarsi a questa realtà. A tale riguardo, a titolo di elenco non esaustivo di esempi, potrebbe essere necessario ripensare l'assistenza in presenza ai cittadini, le procedure amministrative obbligatorie in presenza o le procedure giudiziarie interamente in presenza.
66. Ciò non significa che i canali in presenza debbano essere abbandonati. Il contatto diretto è essenziale in alcuni casi e crea un'impressione di giustizia umana. Tuttavia, i canali digitali dovrebbero essere utilizzati in modo più ampio.

**D. *Promuovere una giustizia digitale innovativa***

67. Le nuove tecnologie non devono pregiudicare i diritti delle persone e devono essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto a un giudice imparziale e dei diritti della difesa sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta, nonché dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
68. In tal senso, l'Unione europea ha assunto un ruolo guida nel conciliare le tecnologie trasformatrici con i diritti e le libertà fondamentali e nell'assicurare garanzie contro eventuali rischi.

i. *Effetto leva delle tecnologie innovative*

69. L'adozione di tecnologie innovative in quanto opportunità per, tra l'altro, avvicinare la giustizia ai cittadini, migliorare il funzionamento degli organi giurisdizionali e assistere i giudici nel loro lavoro quotidiano è un obiettivo fondamentale. Essa dovrebbe avvenire in modo responsabile, nel rispetto delle norme e dei valori dell'Unione europea.

ii. *Promuovere lo scambio di esperienze innovative*

70. L'innovazione non riguarda solo le tecnologie emergenti e di rottura. Anche fare le cose in modo diverso è un tipo di innovazione, soprattutto se porta a miglioramenti nel settore della giustizia.
71. Pertanto, promuovere lo scambio di esperienze innovative tra gli Stati membri può essere reciprocamente vantaggioso a livello sia nazionale che europeo. Ad esempio, le conferenze organizzate dalle presidenze di turno del Consiglio hanno avuto un grande successo, così come i webinar organizzati dalla Commissione europea sui diversi usi dell'IA nel settore della giustizia o in altri consessi cui hanno preso parte esperti.
72. Tutto ciò dovrebbe tradursi in benefici tangibili per tutti (professionisti della giustizia, imprese, cittadini, Stati membri e Unione europea), accelerando la trasformazione digitale, migliorando l'efficienza, permettendo la raccolta di esperienze preziose, migliorando l'accesso alle informazioni giudiziarie, facilitando il trattamento delle cause giudiziarie transfrontaliere e armonizzando i concetti e i procedimenti giudiziari in tutta l'Unione europea.
73. L'organo preparatorio del Consiglio dell'Unione europea che si occupa di giustizia elettronica si è affermato come sede per la discussione di importanti questioni relative alle sfide giuridiche e di fatto. I progressi esponenziali nel mercato della tecnologia giuridica hanno il potenziale di trasformare il modo in cui funzionano la società e, nello specifico, il sistema giudiziario. Le questioni fondamentali relative all'applicazione e all'uso delle tecnologie trasformatrici dovrebbero essere affrontate in seno al gruppo di lavoro competente.

**IV. Piano d'azione**

**A. *Finalità***

74. Il presente piano d'azione mira a individuare le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi delineati nella strategia. A tal fine, consente l'integrazione dinamica delle azioni per allinearsi sia alle attività in corso che alle attività previste per i prossimi anni o non ancora note. Istituisce inoltre un meccanismo che consente di aggiornare periodicamente le iniziative intraprese per conseguire gli obiettivi di cui alla sezione III della presente strategia.
75. Il piano d'azione individua le azioni e le aree di lavoro in corso e previsti. Tutte le azioni, tutti i progetti e tutte le iniziative, a prescindere dal fatto che siano inclusi nel piano d'azione o che se ne preveda l'inclusione, dovrebbero mirare a conseguire tali obiettivi nel rispetto dei principi di cui alla sezione II della presente strategia.
76. I progetti e le iniziative in materia di giustizia elettronica si basano sul principio dell'azione volontaria, salvo nei casi in cui uno specifico strumento giuridico imponga obblighi. Sia le azioni obbligatorie (quelle derivanti da atti giuridici) che le azioni non obbligatorie sono collegate a una o più aree di lavoro.

77. Il piano d'azione intende garantire il proseguimento degli sforzi avviati nell'ambito del precedente piano d'azione (piano d'azione 2019-2023), adottando nel contempo un approccio più flessibile. Anziché elencare progetti e iniziative specifici, si concentra sull'individuazione delle azioni nell'ambito delle quali potrebbero essere inclusi diversi progetti e iniziative.
78. Questo approccio mira a strutturare meglio il lavoro in termini di sinergie, coordinamento, monitoraggio e comunicazione, al fine di facilitare la governance generale e mantenere la flessibilità.

#### B. Individuazione delle aree di lavoro e delle azioni

79. Le principali aree di lavoro individuate nel settore della giustizia elettronica sono le seguenti:
- 1) e-CODEX: ulteriore sviluppo del sistema informatico decentrato, compresi l'interoperabilità e i profili e le funzionalità di sicurezza
  - 2) portale della giustizia elettronica: servizi di informazione e interconnessioni con fonti esterne
  - 3) punti di accesso elettronico: portali per le procedure e servizi di interfaccia utente connessi
  - 4) applicazioni in tempo reale: videoconferenza, trascrizione e traduzione automatica, interpretazione e altri servizi di applicazioni in tempo reale
  - 5) dati: diritto e giurisprudenza; dati giuridici e giudiziari
  - 6) IA e altri servizi informatici innovativi nel settore della giustizia
  - 7) altre aree di lavoro
80. Queste aree di lavoro raggruppano a livello tematico le azioni da intraprendere per conseguire gli obiettivi della strategia.
81. Il criterio fondamentale generale per individuare una nuova azione è il suo allineamento a un obiettivo strategico e operativo. Le azioni dovrebbero essere orientate al conseguimento di tali obiettivi.
82. Fatta salva la futura inclusione di nuove azioni, la tabella seguente presenta un elenco completo delle azioni individuate, classificate per aree di lavoro, che esistono già o sono previste a breve termine. Dato che una parte significativa degli sforzi futuri che gli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione europea dovranno compiere nei prossimi anni discende da atti giuridici, alcune azioni derivano direttamente da tali atti.
83. Fatti salvi i soggetti di cui alla quinta colonna, occorre tener conto del fatto che, conformemente al suo mandato, il gruppo di lavoro competente dovrebbe dare seguito alle varie iniziative dell'Unione europea nel settore della digitalizzazione della giustizia.

| Obiettivi strategici                            | Obiettivi operativi  | Principali aree di lavoro | Azioni   | Soggetti coinvolti                    |
|---|--|---------------------------|--|---------------------------------------|
| A. Migliorare l'accesso alla giustizia digitale | A.i. Promuovere l'accesso universale alla giustizia digitale     | 2, 3                      | Progettare, attuare e mettere in funzione il punto di accesso elettronico europeo e i punti di accesso elettronico nazionali | COM <sup>(1)</sup> /SM <sup>(2)</sup> |
|   | A.ii. Promuovere servizi di giustizia digitale a valore aggiunto | Tutte                     | Valutare i benefici per gli utenti finali<br>Raccogliere i riscontri degli utenti  | COM/SM                                |

| Obiettivi strategici                               | Obiettivi operativi  | Principali aree di lavoro | Azioni   | Soggetti coinvolti                              |
|--|--|---------------------------|--|---|
|  | A.iii. Migliorare e promuovere il portale della giustizia elettronica e EUR-Lex                | 2, 5                      | Migliorare il contenuto, l'accessibilità e l'operabilità del portale della giustizia elettronica   | COM/SM  |
|  |  | 2, 5                      | Migliorare il contenuto, l'accessibilità e l'operabilità di EUR-Lex  | Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea |
|  | A.iv. Colmare il divario digitale per l'accesso alla giustizia digitale                        | 7                         | Migliorare l'accessibilità dei portali nazionali e di altri servizi di giustizia elettronica   | COM/SM  |
|  |  | 2, 3, 4, 6                | Fornire assistenza agli utenti attraverso assistenti conversazionali (chatbot, compresi quelli basati sull'IA), facilitando l'accesso dei cittadini alle informazioni giudiziarie  | COM/SM  |
|  |  | Tutte                     | Sostenere l'accesso ai mezzi informatici per gli utenti  | SM  |
|  |  | 7                         | Garantire parità di accesso ai servizi di giustizia digitale in tutta l'UE   | COM/SM  |
|  | A.v. Garantire l'empowerment delle persone, delle imprese e dei professionisti della giustizia | 7                         | Formare i professionisti della giustizia   | COM/SM  |
|  |  | 7                         | Attività finalizzate a sviluppare le competenze degli utenti al fine di migliorare l'accesso alla giustizia con mezzi digitali   | COM/SM  |
| B. Rafforzare la cooperazione giudiziaria digitale | B.i. Migliorare l'interoperabilità transfrontaliera  | 1                         | Elaborare e testare nuovi casi d'uso che facilitano l'interoperabilità   | SM  |
|  |  | 1, 3, 4                   | Attuare la legislazione applicabile in materia di cooperazione giudiziaria transfrontaliera (ad esempio il regolamento sulla digitalizzazione e i relativi atti di esecuzione e altri atti legislativi dell'UE attuali o futuri) | SM  |
|  |  | 1, 3                      | Introdurre i punti di accesso e-CODEX  | SM  |

| Obiettivi strategici                            | Obiettivi operativi  | Principali aree di lavoro | Azioni   | Soggetti coinvolti             |
|---|--|---------------------------|--|--------------------------------|
|   |  | 5                         | Interconnettere i registri   | COM/SM                         |
|   |  | 1, 2, 5                   | Promuovere l'uso dell'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI <sup>(?)</sup> )   | COM/SM                         |
|   | B.ii. Servizi di comunicazione in tempo reale  |                           | Promuovere aule giudiziarie digitali   | SM                             |
|   |  | 4                         | Migliorare l'interoperabilità delle videoconferenze (ad esempio requisiti, norme o strumenti comuni per lo svolgimento di udienze a distanza)            | COM/SM                         |
| C. Rendere più efficiente la giustizia digitale | C.i. Promuovere una giustizia orientata ai dati  | 5                         | Migliorare la raccolta e l'utilizzo di dati giuridici e giudiziari   | SM/Ufficio delle pubblicazioni |
|   |  | 5                         | Fornire dati aperti e trasparenza  | SM/Ufficio delle pubblicazioni |
|   | C.ii. Tecnologie per l'efficienza della giustizia digitale                                       | 2, 3                      | Attuare e promuovere l'uso di firme e sigilli elettronici<br>Gestire l'identificazione e l'autenticazione dell'utente<br>Gestire i consensi degli utenti | COM/SM<br>COM/SM<br>COM/SM     |
|   |  | 2, 3                      | Prevedere soluzioni che consentano il pagamento elettronico delle spese  | COM/SM                         |
|   |  | Tutte                     | Automatizzare le attività nel settore della giustizia  | SM                             |
|   | C.iii. Promuovere la digitalizzazione di alcune attività in presenza nel settore della giustizia | 7                         | Sviluppare e promuovere procedure digitali a distanza nel settore della giustizia (ove possibile)  | SM                             |

| Obiettivi strategici                            | Obiettivi operativi                                  | Principali aree di lavoro | Azioni  | Soggetti coinvolti     |
|---|--|---------------------------|---|------------------------|
| D. Promuovere una giustizia digitale innovativa | D.i. Effetto leva delle tecnologie innovative        | 6                         | Individuare gli ambiti di applicazione e applicare in sicurezza l'IA nel settore della giustizia, anche, ma non solo, per l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione delle decisioni giudiziarie; l'utilizzo come strumento di trascrizione per la registrazione dei procedimenti e la documentazione delle prove raccolte dagli organi giurisdizionali (conversione da voce a testo e da testo a voce); la traduzione; l'analisi giuridica, ad esempio, della giurisprudenza e delle fonti di big data; il calcolo dei diritti a risarcimento, ad esempio diritti dei passeggeri o simili | COM/SM                 |
|   | D.ii. Promuovere lo scambio di esperienze innovative | Tutte                     | Condividere le migliori pratiche all'interno del gruppo competente del Consiglio e in altre sedi  | SM                     |
|   |  | Tutte                     | Facilitare e scambiare informazioni su progetti nazionali e multinazionali  | SM                     |
|   |  | Tutte                     | Facilitare la messa in comune e il riutilizzo delle soluzioni digitali tra gli Stati membri   | SM                     |
|   |  | Tutte                     | Creare una newsletter per condividere le esperienze sulle iniziative in corso, le migliori pratiche e gli ultimi sviluppi   | SM/PCUE <sup>(4)</sup> |

<sup>(1)</sup> Commissione europea.

<sup>(2)</sup> Stati membri dell'UE.

<sup>(3)</sup> Prendendo come riferimento le conclusioni del Consiglio sull'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) e una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019XG1024\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019XG1024(01))

<sup>(4)</sup> Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

### C. Individuare progetti e iniziative

84. I criteri per l'inclusione di un progetto o di un'iniziativa a sostegno di un'azione sono i seguenti:
- il progetto o l'iniziativa deve contribuire attivamente al conseguimento degli obiettivi della strategia ed essere collegato a un'azione specifica;
  - il progetto o l'iniziativa sarà integrato nell'area di lavoro corrispondente collegata all'obiettivo operativo. Se l'area di lavoro non esiste, sarà classificato alla voce «Altre aree di lavoro»;
  - il progetto o l'iniziativa deve apportare benefici al maggior numero possibile di Stati membri nell'ambito dell'area di lavoro designata. Ciò implica che i risultati e gli insegnamenti tratti dovrebbero essere condivisi con tutti gli Stati membri che partecipano all'area di lavoro;
  - il progetto o l'iniziativa dovrebbe rispettare le norme in materia di comunicazione, monitoraggio e coordinamento specifiche per l'area di lavoro corrispondente.

85. Tale approccio si discosta dalla metodologia del precedente piano d'azione, che comprendeva un elenco esaustivo di progetti, dando invece priorità alla capacità di rispondere prontamente a circostanze mutevoli, quali l'introduzione di nuovi atti giuridici, innovazioni tecnologiche od ostacoli imprevisti.

#### V. Meccanismo di follow-up

86. La presente strategia mira a gettare le basi per un meccanismo di follow-up che stabilisca criteri pertinenti per il monitoraggio dei progetti e delle iniziative. Sebbene ciò comporti un impegno attivo da parte degli Stati membri e delle istituzioni e degli organi competenti dell'Unione europea, tale meccanismo dovrebbe essere concepito in modo da evitare l'imposizione di indebiti oneri amministrativi.
87. L'integrazione di un meccanismo di follow-up uniforme per tutti i progetti e le iniziative rafforzerà il coordinamento delle azioni. Inoltre, razionalizzerà il monitoraggio dei progressi, la definizione delle priorità, la pianificazione e il coordinamento tra gli Stati membri e/o le istituzioni o gli organi dell'Unione europea, riducendo al minimo la duplicazione degli sforzi.
88. Una volta individuati, i progetti o le iniziative dovrebbero essere inclusi nel meccanismo di follow-up a titolo dell'obiettivo strategico, dell'obiettivo operativo e dell'azione corrispondenti. Le informazioni da fornire per ciascun progetto o iniziativa dovrebbero includere almeno:
- una descrizione;
  - l'ambito di applicazione e la finalità;
  - l'obiettivo strategico e l'obiettivo operativo corrispondente;
  - l'area o le aree di lavoro corrispondenti;
  - i benefici previsti;
  - gli Stati membri e/o le organizzazioni partecipanti, con una breve descrizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuna parte (in particolare se hanno ruoli diversi);
  - un calendario;
  - le fonti di finanziamento (finanziamento dell'UE o altro);
  - le interdipendenze e potenziali sinergie con altri progetti (se del caso);
  - lo stato.
89. Tali informazioni dovrebbero essere aggiornate almeno una volta l'anno dalle persone e dai soggetti responsabili di ciascun progetto o iniziativa, fatti salvi gli obblighi di comunicazione applicabili in altri contesti (ad esempio, il quadro di valutazione della giustizia) o previsti da atti legislativi, e la duplicazione degli sforzi dovrebbe essere evitata.
90. La presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea dovrebbe informare regolarmente il gruppo di lavoro competente in merito ai progressi e ai risultati dei progetti e delle iniziative inclusi nel meccanismo di follow-up. Tale esercizio dovrebbe permettere di fornire orientamenti sui lavori in materia di giustizia elettronica, in linea con la presente strategia.
91. Uno strumento collaborativo di follow-up dovrebbe essere reso accessibile a fini di comunicazione onde ridurre al minimo gli oneri amministrativi. Il segretariato generale del Consiglio dovrebbe assistere la presidenza ospitando lo strumento di follow-up e garantendone il funzionamento.
92. Le proposte volte a includere progetti o iniziative nel meccanismo di follow-up dovrebbero essere oggetto di analisi e decisione da parte del gruppo di lavoro competente del Consiglio.
93. La Commissione europea dovrebbe inoltre essere invitata a informare gli Stati membri in merito allo stato di avanzamento e ai risultati dei suoi progetti o iniziative.